



REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Comune di Salice Salentino

Approvato con deliberazione n.25 del 17/06/2021

Sommario

Articolo 1 – Istituzione	1
Articolo 2 – Finalità e funzioni.....	2
Articolo 3 – Composizione.....	3
Articolo 4 – Presidenza della Commissione.....	4
Articolo 5 – Funzionamento	4
Articolo 6 – Attività e programmazione.....	5
Articolo 7 – Gruppi di lavoro	5
Articolo 8 – Rapporti di collaborazione	5
Articolo 9 – Informazione.....	6
Articolo 10 – Norme di rinvio	6
Articolo 11 – Entrata in vigore	6



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

REGOLAMENTO

COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 1 - Istituzione

1. È istituita presso il Comune di Salice Salentino la Commissione Comunale per le Pari Opportunità.
2. Essa è un organismo permanente che si propone di contribuire all'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dagli artt. 3 e 51 della Costituzione e dalla normativa vigente e ha sede nel Palazzo Comunale. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna purché pubblica.
3. La Commissione, oltre a promuovere iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione fra sessi, fonda la sua attività sulla valorizzazione delle differenze e si propone lo scopo di promuovere condizioni di pari opportunità per tutti senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, disponendo le misure necessarie al fine di garantire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile.
4. La Commissione Pari Opportunità esercita le sue funzioni in piena autonomia.

Articolo 2 – Finalità e funzioni

1. La Commissione promuove attività di studio, ricerca, documentazione; avanza proposte di “azioni positive per le pari opportunità”; favorisce interventi per le fasce deboli, in particolare per l’integrazione sociale dei diversamente abili, degli anziani e dei giovani; propone interventi sulle politiche settoriali del Comune, ha compiti di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche riguardanti le pari opportunità.
2. La Commissione individua, predispone e coordina progetti su temi di particolare interesse; favorisce la costituzione di reti di relazioni con le associazioni, con tutti i soggetti e gli organismi di Parità che operano a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e comunitario per una piena affermazione della cultura di genere.

La Commissione lavora in costante collegamento con l'Amministrazione Comunale con la quale promuove incontri su aspetti specifici appartenenti ai diversi Assessorati o su tematiche che coinvolgano le categorie economiche, imprenditoriali, il mondo della cultura, della scuola, dell'Università e del sociale.

3. In particolare la Commissione ha il compito di elaborare e formulare proposte in ordine a:
 - a) promozione e svolgimento di indagini e ricerche sugli aspetti più caratterizzanti la condizione delle donne, dei giovani, degli anziani e delle fasce deboli, nel territorio comunale;
 - b) raccolta e diffusione dei risultati delle indagini e ricerche di cui al punto precedente e di ogni altra documentazione prodotta in merito, anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni;
 - c) sollecitazione di iniziative nel settore della formazione attraverso corsi finanziati dal comune, dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione Europea per qualificare e riqualificare l'effettiva parità;
 - d) espressione di pareri consultivi sugli atti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Comunale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile;
 - e) promozione di iniziative di avvicinamento delle donne e dei giovani alla politica a livello comunale, in sinergia con altri gruppi o associazioni che operano sull'intero territorio nazionale.

Articolo 3 – Composizione

1. La Commissione è composta da un numero massimo di 15 (quindici) membri come di seguito indicato:

a) fino a n. 10 (dieci) selezionati dall'Assessore alle Pari Opportunità, dall'Assistente Sociale del Comune di Salice Salentino e dal Capo Settore dei Servizi Sociali sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al successivo comma 3; le nomine saranno attribuite in base al *curriculum* professionale e alle competenze nel settore.

b) fino a n. 5 (cinque) così segnalati: n. 2 (due) componenti dal mondo della scuola, n. 2 (due) dalla ASL del territorio, n. 1 (uno) dall'Ambito di zona.

È fatta salva la possibilità di derogare alla ripartizione numerica delle designazioni di cui all'presente lettera b), in caso di mancata indicazione del proprio rappresentante, da parte di alcuno dei preposti Enti, nei medesimi termini di cui all'avviso pubblico per l'individuazione dei componenti di cui alla lettera a). In tal caso, i posti vacanti saranno coperti attingendo dall'elenco redatto sulla scorta delle istanze pervenute in adesione all'avviso pubblico anzidetto.

2. La presenza femminile nella Commissione, nella sua totalità, deve essere di norma di due terzi.

3. Le associazioni, movimenti o gruppi vengono invitati con bando pubblico dal Sindaco a far pervenire le candidature entro 20 giorni dalla pubblicazione del bando. Le singole candidature devono, altresì, essere corredate da *curricula* da cui risultino le competenze possedute.

4. Per l'approvazione dei componenti, il Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco predisposto dagli uffici, tiene conto delle conoscenze e competenze documentate attraverso l'attività scientifica, professionale, garantendo la presenza significativa nei vari campi del mondo produttivo, professionale e sociale. In caso di domande pervenute superiore al numero dei componenti da nominare, si seguirà l'ordine di arrivo delle medesime, nell'ambito delle categorie omogenee di appartenenza, fatta in ogni caso salva la possibilità, da parte dell'Ente, di derogare al numero massimo previsto al comma 1 del presente articolo, così procedendo alla nomina di tutti i candidati interessati.

5. La Commissione ha durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Comunale.

6. Qualora un componente della Commissione sia assente ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto.

7. I componenti decaduti o dimissionari sono sostituiti dal Consiglio Comunale nel rispetto dei commi 1 – 4 del presente articolo. I componenti possono essere nominati solo per due volte consecutive.
8. Partecipano ai lavori della Commissione, senza espressione di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega alle Pari Opportunità.
9. La nomina a componente della predetta Commissione è da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 4 – Presidenza della Commissione

1. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, entro 30 giorni dall'elezione dei componenti, viene eletto il Presidente (di norma deve essere donna), a scrutinio segreto; per l'elezione è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei componenti assegnati e presenti. Nella stessa seduta, con votazione distinta, viene eletto il Vicepresidente (di norma deve essere donna), che sostituisce il Presidente in sua assenza, e il Segretario.
2. Il Presidente rappresenta la Commissione nei rapporti con l'esterno; convoca la Commissione e predispone l'o.d.g. delle sedute.
3. Le funzioni di Segretario, compresa la redazione del verbale, sono svolte da un componente della Commissione.

Articolo 5 - Funzionamento

1. La Commissione si riunisce periodicamente su convocazione scritta e in ogni caso su iniziativa della Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti. La convocazione ordinaria avviene mediante invio dell'ordine del giorno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi di urgenza, la convocazione avviene mediante invio dell'o.d.g. almeno 24 ore prima della riunione prefissata.
2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti, in prima convocazione, altrimenti è sufficiente un terzo dei componenti per la validità della seconda convocazione. Le decisioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti con diritto di voto.
3. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune o presso locali messi a

disposizione dall'Amministrazione Comunale. Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati, a titolo consultivo, i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale ed esperti esterni.

4. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese.
5. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro, cui possono essere attribuiti compiti specifici.
6. Il Presidente può avvalersi, per il funzionamento della Commissione, del personale comunale messo a disposizione dal Segretario Generale.

Articolo 6 – Attività e programmazione

1. La Commissione, entro il 30 settembre di ogni anno, definisce il programma annuale generale delle attività da svolgersi nell'anno successivo.
2. La Commissione entro il 31 marzo di ogni anno invia al Sindaco e all'Assessore alla Pari Opportunità una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e ne pubblicizza i risultati anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, seminari e pubblicazioni dandone sempre diffusione sul Sito Istituzionale del Comune di Salice Salentino.

Articolo 7 – Gruppi di lavoro

1. La Commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e gratuito anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

Articolo 8 - Rapporti di collaborazione

1. La Commissione opera "in raccordo" non solo con gli amministratori e i consiglieri comunali, nonché con le donne elette nelle istituzioni e con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio, ma altresì con le figure rappresentative e/o con le organizzazioni a tutela delle altre categorie di cittadini delle cui esigenze la Commissione dovrebbe occuparsi.

2. La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello provinciale, regionale e nazionale.

Articolo 9 - Informazione

1. La Commissione cura l'informazione mediante materiale cartaceo e su una sezione apposita da inserire nel sito ufficiale del Comune di Salice Salentino.

Articolo 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ente. Il presente Regolamento può essere modificato dalle decisioni del Consiglio Comunale con procedimento ordinario.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale entra in vigore 15 giorni dopo la sua affissione all'Albo pretorio del Comune di Salice Salentino, in conformità alle disposizioni vigenti.